



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

D I G I T A L L I B R A R Y
Istituto centrale per la digitalizzazione
del patrimonio culturale



MINISTERO
DELLA
CULTURA
MiC

Ministero della Cultura - Istituto centrale per la digitalizzazione del
patrimonio culturale – Digital Library

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

**Missione 1 Componente 3 Investimento 1.1 - Strategie e piattaforme digitali
per il patrimonio culturale**

Sub-investimento 1.1.4 – Infrastruttura digitale per il patrimonio culturale

Sub-investimento 1.1.10 – Piattaforma di accesso integrata della Digital -Library

Sub-investimento 1.1.11 – Piattaforma di co-creazione e crowdsourcing

AVVISO

per la presentazione delle domande di partecipazione per aderire ad I.PaC (Infrastruttura e servizi digitali per il patrimonio culturale), anche previa concessione di finanziamenti mirati.

CUP sub-investimento 1.1.4: F81B21007750006

CUP sub-investimento 1.1.10: F51C21000020006

CUP sub-investimento 1.1.11: F81F21000010006

Premessa

Il Ministero della Cultura ricopre il ruolo di Soggetto Titolare e l’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library (di seguito “Istituto” o “Digital Library”) dello stesso Ministero è stato individuato quale Soggetto delegato al coordinamento dell’attuazione dell’Investimento PNRR M1C3 1.1 *Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale*.

Nell’ambito del suddetto investimento è in corso di realizzazione l’infrastruttura I.PaC (Infrastruttura e servizi digitali per il Patrimonio Culturale) che si colloca tra le iniziative per la modernizzazione, valorizzazione e digitalizzazione del Paese incluse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, più specificamente, nell’ambito della Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Componente 3 – Turismo e cultura 4.0, Misura 1- Patrimonio culturale per la prossima generazione.



L’investimento 1.1 – Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale, diviso in 12 sub-investimenti distinti per tipologia di servizi, nasce dalla constatazione che l’attuale frammentazione dei sistemi informativi e la carenza di competenze digitali limitino fortemente la transizione al digitale delle istituzioni culturali, l’accesso alle risorse digitali sul patrimonio culturale, nonché le opportunità per le imprese culturali/creative di utilizzare e riutilizzare le informazioni per i loro prodotti e servizi.

La finalità dell’intero programma è quella di colmare i *gap* nella transizione digitale e massimizzare il potenziale di musei, archivi, biblioteche, soprintendenze, istituti e luoghi della cultura pubblici che conservano, tutelano, gestiscono e/o valorizzano beni culturali, anche tramite la creazione di una nuova infrastruttura digitale nazionale che raccolga, integri e conservi i dati relativi a tale patrimonio, rendendoli fruibili attraverso piattaforme innovative e differenziate.

Il sub-investimento M1C3 1.1.4 è finalizzato alla creazione di I.PaC, ossia di un’infrastruttura tecnologica che offre servizi digitali avanzati, basati su tecnologie innovative orientate al Cloud che ospita, attraverso uno spazio dati, il patrimonio culturale digitalizzato e offre servizi tecnologici per arricchirlo e valorizzarlo nella logica della apertura a nuovi mercati e della API Economy.

Il sub-investimento M1C3 1.1.10 è finalizzato alla realizzazione di una Piattaforma integrata di accesso alle risorse digitali della cultura (Digital Library), per permettere a cittadini, esperti e operatori del settore culturale di accedere a banche dati integrate e personalizzare così la loro navigazione nell’enorme contesto informativo del patrimonio culturale, costantemente arricchito dalle attività di digitalizzazione.

Il sub-investimento M1C3 1.1.11 è finalizzato alla realizzazione di una piattaforma di co-creazione e crowdsourcing, un ambiente digitale per rendere disponibili le risorse digitalizzate, progettato lungo 3 dimensioni: sociale, partecipativa, tecnico-scientifica.

Lo sviluppo di I.PaC, rientra tra le azioni strategiche delineate nel Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale, elaborato dalla Digital Library per accompagnare il processo di trasformazione digitale dei luoghi e delle istituzioni culturali.

I.PaC si rivolge alle pubbliche amministrazioni che operano in ambito culturale, e primariamente agli Istituti Centrali del Ministero della Cultura e alle singole organizzazioni culturali che appartengono ai relativi domini, nonché alle Regioni, alle Province Autonome, agli Enti Locali, alle Università e agli Istituti della cultura.

L’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library intende raccogliere domande di partecipazione, da parte dei soggetti suindicati, per l’accesso a finanziamenti per



l'adeguamento dei propri sistemi ai fini dell'adesione - tramite sottoscrizione di apposita Convenzione – all'Infrastruttura I.PaC sopra richiamata, secondo i termini ed alle condizioni tutte appresso riportate.

Normativa di riferimento

La procedura di cui al presente Avviso nonché la realizzazione degli interventi in oggetto avverrà nel rispetto della normativa di seguito richiamata:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, Componente 3 “Turismo e cultura 4.0.”, Investimento 1.1 del PNRR che prevede lo sviluppo di strategie e piattaforme digitali per la conservazione del patrimonio culturale;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;



- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascuna attività oggetto del presente Accordo;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021, adottato ai sensi del predetto comma 1044 al fine di definire le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascuna attività oggetto del presente Accordo finanziato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dei *milestone* e *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e di riduzione dei divari di cittadinanza;



- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni recante “Istituzione del Ministero dei beni e delle attività culturali, a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, d’ora in poi Ministero;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, art. 33 e 34, provvedimento abrogato dal D.P.C.M. del 14 marzo 2024, n.57, art. 24, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, che istituisce l’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library del Ministero della Cultura;
- il decreto ministeriale 3 febbraio 2022, n. 46, capo I e IV, che regola l’organizzazione e il funzionamento degli Istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002 n. 137” ed in particolare l’art. 107 del Codice detto, per quanto di rilevanza per la presente Convenzione, il quale prevede che il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni in materia di diritto d’autore, e l’articolo 118, comma 1, che prevede che “il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale”;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- le Linee Guida nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio informativo pubblico che, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 2, commi 2 e 4), forniscono a tutte le pubbliche amministrazioni, alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, le indicazioni per la valorizzazione del proprio patrimonio informativo;



- la Determinazione AGID n. 628/2021 avente ad oggetto “Adozione del Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione, nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione” (Regolamento AGID);
- la Determinazione n. 627 del 2021 AGID che ha adottato e pubblicato le “Linee Guida sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati” ai sensi dell’articolo 50-ter, comma secondo del CAD;
- le “Linee Guida sulla acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni”, in attuazione degli obblighi previsti dagli articoli 68 e 69 del Codice dell’Amministrazione Digitale in materia di acquisizione di software, valutazione comparativa, rilascio in *open source*, riuso;
- il Piano Nazionale di Digitalizzazione del patrimonio culturale (PND) redatto dall’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library del Ministero della cultura, adottato con determina n.12 del 30/06/2022.

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:

- a) Intervento: intervento indicato come Missione 1 Componente 3 Investimento 1.1 - *Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale*;
- b) I.PaC: Infrastruttura e servizi digitali per il Patrimonio Culturale;
- c) ICDP-DL: Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library;
- d) le Parti: Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale ed il soggetto aderente sottoscrittore della Convenzione per l’adesione ad I.PaC (v.si appresso);
- e) MiC: Ministero della Cultura;
- f) Ecomic: Ecosistema digitale per la cultura, iniziativa strategica realizzata dall’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale per supportare la trasformazione digitale del settore dei beni culturali, grazie agli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- g) Catalogo dei Servizi: è lo strumento attraverso il quale I.PaC mette a disposizione i propri servizi abilitanti per il funzionamento di I.PaC – vedi Allegato 3;



- h) Capofila o Soggetto Gestore di I.PaC: ICDP-DL, con il ruolo di soggetto delegato ad agire per l'espletamento delle attività volte alla gestione di I.PaC, nonché all'erogazione del sistema di servizi di cui al relativo Catalogo
- i) Soggetti aderenti: Enti pubblici che sfruttano i servizi offerti da I.PaC attraverso la sottoscrizione della Convenzione;
- j) Soggetti interessati all'adesione: Soggetti che hanno presentato domande di partecipazione ad aderire ad I.PaC;
- k) Gruppi di lavoro: Gruppi tecnici con il compito di svolgere le attività di coordinamento operativo e di monitoraggio esecutivo delle attività afferenti allo sviluppo di nuovi servizi da inserire nel Catalogo a disposizione della Comunità Ecomic;
- l) Storage complessivo: lo spazio occupato complessivamente da tutti i sistemi aderenti in capo al Soggetto aderente.

Art. 2

Oggetto e finalità

1. Il presente Avviso si inserisce nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR e, più specificatamente, dalla Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Componente 3 – Turismo e cultura 4.0, Misura 1 - Patrimonio culturale per la prossima generazione, Investimento 1.1 – Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale, ed è volto ad acquisire domande di partecipazione alla stipula di accordi di natura collaborativa a conclusione dei quali cui i Soggetti di cui al successivo art. 5 aderiranno ad I.PaC.
2. L'adesione si realizzerà attraverso la sottoscrizione di apposita Convenzione di collaborazione, con i seguenti obiettivi:
 - a) contribuire alla costruzione dell'“Ecosistema digitale del patrimonio culturale”, ovvero di uno spazio nazionale della cultura in grado di ospitare in sicurezza tutto il patrimonio culturale digitale del Paese, consentendo a coloro che cooperano di mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo, garantendo flessibilità nel modello di adesione e totale autonomia nella scelta di condivisione ed accesso dei beni culturali;
 - b) valorizzare le numerose realtà che afferiscono ai diversi domini tramite un sistema di servizi di cooperazione applicativa pensati per potenziare funzionalmente e tecnologicamente i sistemi informativi del MiC, degli enti territoriali e degli istituti culturali in generale;
 - c) promuovere e condividere lo sviluppo di servizi abilitanti ed efficientare i processi e i modelli di gestione del patrimonio culturale digitale.



3. I Soggetti aderenti di cui al successivo art. 5 potranno accedere a finanziamenti che il Ministero, a determinate condizioni, potrà rendere disponibili per l'adeguamento dei propri sistemi ai fini della cooperazione con I.PaC, in conformità con quanto previsto nelle Linee Guida di cui all'Allegato 1.
4. Le funzioni da esercitare e le attività da porre in essere in forma collaborativa per il raggiungimento degli obiettivi suindicati - e, più nello specifico, per dare attuazione a I.PaC - comprendono tutto quanto le Parti riterranno necessario od opportuno, nei limiti delle rispettive competenze e nel rispetto degli impegni assunti attraverso l'adesione alla Convenzione, per garantire l'avvio e il corretto funzionamento di I.PaC.
5. Le principali funzionalità offerte da I.PaC ai Soggetti aderenti sono:
 - a) raccolta in uno spazio sicuro delle risorse digitali proprie o di terze parti: le istituzioni possono avvalersi di I.PaC per conservare in modo sicuro le loro risorse digitali, garantendo la protezione e l'integrità dei dati;
 - b) ottenimento di servizi avanzati per il processamento delle proprie risorse digitali: I.PaC mette a disposizione strumenti avanzati per il trattamento e l'elaborazione delle risorse digitali, basate anche sull'uso di servizi di intelligenza artificiale, migliorando in tal modo l'efficienza e la qualità dei contenuti;
 - c) ottenimento di servizi avanzati per l'esposizione delle proprie risorse digitali: le risorse digitali possono essere esposte e rese accessibili attraverso servizi standard (API) e *Player* dedicati, integrabili nelle piattaforme dei Soggetti aderenti, aumentando la visibilità e l'accessibilità;
 - d) utilizzo di *Widget* per la gestione facilitata delle proprie risorse digitali: I.PaC fornisce *widget* intuitivi per semplificare la gestione delle risorse, riducendo il tempo e lo sforzo necessari per operazioni comuni;
 - e) condivisione delle proprie risorse digitali o dei riferimenti per il raggiungimento delle stesse in sistemi esterni a I.PaC: le istituzioni possono condividere facilmente le loro risorse digitali o i relativi riferimenti, favorendo la collaborazione e l'interoperabilità con altri sistemi;
 - f) accesso alle risorse digitali messe a disposizione da terze parti: gli utenti di I.PaC possono accedere a un vasto patrimonio culturale digitalizzato reso disponibile da altre istituzioni, arricchendo le proprie collezioni e ricerche;
 - g) accesso ai grafi di conoscenza di dominio e cross-dominio e alle loro relazioni: I.PaC offre l'accesso a grafi di conoscenza che collegano informazioni provenienti da uno o più domini disciplinari, facilitando la scoperta di nuove connessioni e approfondimenti;



- h) arricchimento dei grafi di conoscenza di dominio: le istituzioni possono contribuire all'arricchimento dei grafi di conoscenza, aggiungendo nuove informazioni e migliorando la qualità e la completezza dei dati disponibili.

Art. 3

Dotazione Finanziaria

1. La dotazione finanziaria dell'Avviso ammonta complessivamente a **€ 9.000.000,00**, a valere sui Sub-investimenti 1.1.4 (per € 4.000.000,00), 1.1.10 (per € 2.000.000,00) e 1.1.11 (per € 3.000.000,00) del PNRR, da destinare alla realizzazione degli interventi descritti nel precedente articolo 2, per i Soggetti aderenti di cui al successivo articolo 5.
2. Il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria del presente Avviso.
3. Il contributo concesso sulla base del presente Avviso può essere integrato con altri finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali, a condizione che i contributi erogati non coprano il medesimo costo, nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 (cd. "divieto del doppio finanziamento").

Art. 4

Soggetto Gestore

1. Soggetto Gestore di I.PaC sarà ICDP-DL, il quale assumerà tutti i provvedimenti ritenuti necessari per l'organizzazione e la gestione delle attività connesse alla realizzazione di I.PaC.
2. ICDP-DL, in particolare, svolgerà i seguenti compiti e funzioni:
 - a) governo e gestione di I.PaC, coerentemente con le priorità strategiche definite nella Convenzione;
 - b) supporto tecnico e organizzativo agli enti aderenti a I.PaC;
 - c) promozione e condivisione dello sviluppo dei servizi come definiti nel relativo Catalogo dei Servizi (Allegato 3 al presente Avviso);
 - d) raccolta di risorse attraverso la costituzione di partenariati, *sponsorship* e adesione a bandi per accedere a finanziamenti pubblici.

Art. 5

Soggetti invitati a presentare domande di partecipazione

1. A mezzo del presente Avviso sono invitati a presentare domande di partecipazione per l'adesione a I.PaC i soggetti pubblici che producono, gestiscono e valorizzano i dati digitali del Patrimonio culturale, ovvero, più precisamente:



- a) Enti locali;
 - b) Università;
 - c) altre istituzioni culturali pubbliche, quali archivi (ad eccezione degli archivi di Stato), musei, biblioteche (ad eccezione delle biblioteche pubbliche statali), soprintendenze (ad eccezione delle soprintendenze archivistiche), istituti e luoghi della cultura pubblici (ivi incluse le Istituzioni AFAM - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), saranno altresì escluse altre istituzioni già afferenti, o che per natura e finalità dovrebbero essere ricondotte, a sistemi informativi centralizzati di livello nazionale o regionale.
2. I sistemi informativi di riferimento dei soggetti di cui al precedente comma 1, dovranno essere tecnologicamente conformi (eventualmente, all'esito di apposite attività di adeguamento) rispetto alle modalità di integrazione e interazione con I.PaC previste nelle Linee Guida di cui all'Allegato 1.
 3. Quale condizione di ammissibilità dell'istanza, all'interno della stessa i soggetti aderenti devono rendere espressa dichiarazione con la quale attestano il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso delle competenze, risorse e qualifiche professionali – sia tecniche che amministrative – idonee a garantire la realizzazione del progetto proposto;
 - b) aver adottato misure volte a garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria, come disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi e della corruzione.
 4. La carentza dei requisiti di cui al precedente comma 3, ovvero la sussistenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le Pubbliche Amministrazioni, costituiscono causa di inammissibilità.
 5. Costituisce causa di esclusione alla partecipazione al presente Avviso l'aver beneficiato per intero, per il medesimo intervento, di altre forme di finanziamento da parte del Dispositivo e/o di altri programmi dell'Unione o nazionali. Il Soggetto partecipante si impegna a rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art.9 del Regolamento (UE) 2021/241, garantendo altresì l'assenza del c.d. "doppio finanziamento" (rif. Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).



Art. 6

Catalogo dei servizi

1. Il Catalogo dei servizi è lo strumento attraverso il quale I.PaC metterà a disposizione i propri servizi abilitanti per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa, come definiti all'interno dell'Allegato 3, nei confronti dei sistemi e dei Soggetti aderenti.
2. A seguito della sottoscrizione della Convenzione di collaborazione e del completamento dell'adesione tecnica a I.PaC, ogni sistema potrà usufruire dei servizi offerti, suddivisi nelle seguenti macroaree:
 - a) conferimento asset a I.PaC: (Storage);
 - b) gestione e processamento Asset Digitali: sistema integrato tramite API standard e strumenti per la gestione, l'elaborazione e la presentazione delle risorse digitali conferite;
 - c) grafi di conoscenza di dominio e cross-dominio, ovvero servizi che permettono di interrogare e ottenere informazioni dai grafi che collegano diversi domini di conoscenza;
 - d) monitoraggio e gestione dei servizi attività.

Art. 7

Opzioni di adesione

1. L'adesione ad I.PaC, in funzione degli obiettivi e dei servizi di interesse del Soggetto aderente, potrà avvenire per una o più delle seguenti configurazioni:
 - a) Sistema Integrato (Obiettivi: a, b, c, d, e, g ed h del precedente art. 2, comma 5) – Sistema informativo che, avendo integrato i servizi di *Digital Asset Management* dell'infrastruttura, condivide con essa nativamente il ciclo di vita delle risorse digitali. Tale sistema può conferire i metadati sia massivamente, attraverso formati di scambio standard, sia puntualmente attraverso i servizi di cooperazione con i Grafi di conoscenza.
 - b) Sistema Federato (Obiettivi: a, e, g ed h del precedente art. 2, comma 5) - Sistema informativo in grado di esporre in modo stabile le risorse digitali mediante protocolli standard, condividendone con l'infrastruttura i soli metadati descrittivi. Tale sistema può conferire i metadati sia massivamente attraverso formati di scambio standard, sia puntualmente attraverso i servizi di cooperazione con i Grafi di conoscenza.
 - c) Sistema Versante (Obiettivo: a del precedente art. 2, comma 5) - Questa modalità non classificabile come sistema integrato, ovvero federato, permette al Soggetto aderente di utilizzare il proprio sistema informatico per versare (anche per conto di soggetti terzi) le risorse digitali nell'infrastruttura di I.PaC complete di metadati descrittivi, senza avere necessità di gestire, manipolare le risorse digitali così conferite.



Art. 8

Processo di adesione

1. La domanda di partecipazione dovrà contenere l'autovalutazione, operata dai Soggetti interessati all'adesione ad I.PaC, della maturità tecnologica dei propri sistemi ai fini della cooperazione e dell'integrazione con I.PaC, rispetto alle modalità di adesione descritte nell'Allegato 1 al presente Avviso.
2. Sulla base dell'autovalutazione effettuata dai Soggetti suindicati sarà possibile, nel caso di sistemi «da adeguare», accedere ad appositi finanziamenti.
3. Nei 15 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Soggetto Gestore esaminerà e valorizzerà – con attribuzione di specifico punteggio – le domande di partecipazione pervenute, attraverso il sistema dei criteri oggettivi e il sistema di prioritizzazione per la valutazione comparativa di cui al successivo art. 10, formando una graduatoria ordinale di ammissione delle domande pervenute, che sarà pubblicata sul proprio sito istituzionale.
4. A seguito della pubblicazione della graduatoria di cui al comma precedente, saranno avviati tavoli tecnici di confronto, da effettuare singolarmente tra il Soggetto Gestore ed i Soggetti interessati all'adesione ad I.PaC, al fine di analizzare le caratteristiche tecniche e funzionali dei sistemi oggetto di adesione all'infrastruttura. Nella fase detta (con salvezza di diverse successive determinazioni che il Ministero potrà assumere sulla base di valutazioni nuove e/o aggiornate circa l'assetto degli specifici interessi pubblici di riferimento in correlazione alle funzionalità dell'infrastruttura I.PaC), si prevede di avviare un numero di tavoli tecnici non superiore a 20. Nello specifico, saranno avviati:
 - a) un massimo di 8 tavoli tecnici per i soggetti che, sulla base dell'autovalutazione dei propri sistemi, intendono aderire all'infrastruttura I.PaC mediante sistemi integrati;
 - b) un massimo di 8 tavoli tecnici per i soggetti che, sulla base delle autovalutazioni dei propri sistemi, intendono aderire all'infrastruttura I.PaC mediante sistemi federati;
 - c) un massimo di 4 tavoli tecnici per i soggetti che, sulla base dell'autovalutazione dei propri sistemi, intendono aderire all'infrastruttura I.PaC mediante sistemi versanti.
5. Nel corso di tali tavoli tecnici i suddetti Soggetti interessati all'adesione sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie per consentire una valutazione dettagliata della loro infrastruttura tecnologica, anche mediante la presentazione di eventuale documentazione tecnica e report di autovalutazione.
6. Il confronto avrà ad oggetto l'analisi della maturità dei sistemi del Soggetto aderente rispetto alla modalità di adesione all'infrastruttura I.PaC, nonché la valutazione degli eventuali vincoli tecnici e operativi che potrebbero incidere sull'integrazione e interoperabilità dei sistemi.



7. A seguito della conclusione dei tavoli tecnici di confronto, il Soggetto Gestore avvierà un'attività di *gap analysis* sui sistemi dei Soggetti aderenti, finalizzata a verificare il grado di conformità rispetto alle modalità di integrazione e interazione previste nell'Allegato 1 e a individuare eventuali adeguamenti necessari.
8. L'analisi verrà condotta sulla base delle informazioni raccolte durante il tavolo tecnico, nonché sulla eventuale documentazione tecnica fornita dai Soggetti interessati all'adesione e prevederà il confronto tra lo stato attuale dei sistemi e i parametri stabiliti per l'infrastruttura I.PaC in riferimento alla modalità di adesione selezionata.
9. Resta inteso che nel caso in cui, sulla base degli esiti dei tavoli tecnici delle attività di *gap analysis*, uno o più Soggetti inizialmente non ricompresi nell'elenco dei possibili beneficiari rientrino tra i Soggetti potenzialmente idonei a proseguire il percorso di adesione ed accedere al finanziamento a ciò necessario, il Soggetto Gestore avvierà con questi ultimi il processo di confronto di cui ai precedenti commi 5, 6, 7, 8 e 9.
10. A conclusione dei tavoli tecnici i Soggetti beneficiari riceveranno, tramite PEC del Ministero, invito a presentare, sempre tramite posta elettronica certificata, istanza di finanziamento specificamente rivolta alla copertura (in tutto o in parte) delle spese funzionali a realizzare gli adeguamenti tecnologici necessari per l'adesione ad I.PaC.
11. Allegata all'istanza, che verrà redatta utilizzando il fac simile di cui all'Allegato 4 unito al presente atto e che dovrà pervenire tramite PEC all'indirizzo ic-dp@pec.cultura.gov.it entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'invito, i Soggetti predetti dovranno trasmettere una proposta progettuale, con le rispettive tempistiche di implementazione ed una stima del valore economico complessivo, relativo alla realizzazione delle attività suindicate.
12. La valutazione delle proposte progettuali è accertata attraverso una Commissione di valutazione all'uopo costituita con successivo atto formale, composta da numero dispari di membri individuati secondo criteri di competenza e professionalità prioritariamente tra il personale in servizio dell'Amministrazione. La Commissione di valutazione ha il compito di procedere alla verifica della conformità delle progettualità proposte rispetto ai requisiti e ai criteri di ammissibilità previsti nel presente Avviso.
13. All'esito della verifica delle istanze presentate, il Ministero, con proprio provvedimento (pubblicato sul sito istituzionale) determinerà l'importo del finanziamento reso disponibile per ciascun Soggetto aderente, tenendo conto dei seguenti limiti:



- a) massimo € 300.000,00 per ciascun progetto di adeguamento dei sistemi ai fini della cooperazione con I.PaC mediante sistemi integrati;
 - b) massimo € 300.000,00 per ciascun progetto di adeguamento dei sistemi ai fini della cooperazione con I.PaC mediante sistemi federati;
 - c) massimo € 150.000,00 per ciascun progetto di adeguamento dei sistemi ai fini della cooperazione con I.PaC mediante sistemi versanti.
14. L'importo massimo complessivo del finanziamento per ciascun Soggetto aderente è pari a € 450.000,00.
15. Sulla base di tale provvedimento, i soggetti predetti riceveranno, tramite PEC, invito a compilare e trasmettere, sempre via PEC, la Convenzione con il Soggetto Gestore, in conformità al modello di cui all'Allegato 5, in cui saranno indicate, oltre ad altro, l'entità dell'eventuale finanziamento concesso e le condizioni e modalità di erogazione del medesimo.
16. Al termine del processo di adeguamento, l'Ente aderente al fine di integrarsi con I.PaC, dovrà sottoscrivere la Convenzione generale Ecomic - Allegato 6 all'Avviso - per l'adesione all'intero Ecosistema e la relativa Scheda di Adesione ad I.PaC, di cui all'Allegato 7.

Art. 9

Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione

1. In risposta al presente Avviso i Soggetti di cui al precedente art. 5 potranno presentare domande di partecipazione per aderire ad I.PaC, trasmettendo il fac simile Allegato 2 unito al presente atto, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, tramite PEC all'indirizzo ic-dp@pec.cultura.gov.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/08/2025. Contestualmente al presente Avviso, a supporto della compilazione della domanda di partecipazione è pubblicato sul sito istituzionale il documento “Format per l'autovalutazione dei sistemi”.
2. La presentazione della domanda di partecipazione non determina l'insorgere di obbligo, né per il Soggetto richiedente, né per il Soggetto Gestore alla stipula della Convenzione.
3. Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inviate, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 16/07/2025 al seguente indirizzo di posta elettronica: ic-dp.bandi@cultura.gov.it. Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente e/o con altre modalità e, comunque, dopo la data ultima sopra indicata. Non saranno altresì prese in considerazione richieste di chiarimenti generiche, non pertinenti o caratterizzate da assoluta incertezza sulla provenienza.



- I chiarimenti saranno resi entro il giorno 25/07/2025, anche mediante pubblicazione nell'apposita pagina del sito istituzionale. I chiarimenti come disciplinati dal presente articolo formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Art. 10

Istruttoria delle domande di partecipazione, criteri di valutazione e redazione della graduatoria

- Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, il Soggetto Gestore verifica la completezza e la conformità della documentazione presentata rispetto a quanto richiesto.
- Le carenze di elementi formali delle domande di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), delle L. 241/90 ed in coerenza con l'art. 101 del D.Lgs n. 36 del 2023. A tal fine, il Soggetto Gestore assegna un termine – non superiore a 10 giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
- All'esito della valutazione formale, il Soggetto Gestore, sulla base delle verifiche dei contenuti delle domande di partecipazione, procede all'attribuzione di punteggi tecnici di valutazione sulla base dei criteri riportati nella tabella di cui oltre.
- Il massimo punteggio attribuibile per ciascuna modalità di adesione è il seguente:
 - Sistemi Integrati: 124 punti
 - Sistemi Federati: 154 punti
 - Sistemi Versanti: 85 punti
- Per ciascuna modalità di adesione, in caso di situazioni di parità di punteggio tecnico assegnato, costituisce criterio premiante il volume di risorse digitali messe a disposizione dal sistema o dai sistemi dell'Ente aderente.
- Si riportano nelle tabelle di cui oltre i criteri di valutazione per ciascuna modalità di adesione:

Sistemi Integrati				
Oggetto di prioritizzazione	Criterio di selezione	Criterio di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio
Descrittivi	Formato dati	Formato dati accettato da I.PaC	Sarà oggetto di valutazione il formato dei dati che l'Ente aderente intende conferire in I.PaC. Si riportano di seguito i formati che è possibile accettare in I.PaC:	10
		Formato dati (in digitale) non accettato da I.PaC	-UNIMARC -ICAR-IMPORT	5



		Dati in formato cartaceo	<p>-TEI/MS -MARC21 -ABAP XML</p> <p>Nel caso dei formati accettati in I.PaC, è attribuito un punteggio maggiore, mentre è attribuito un punteggio minore, se il formato utilizzato non è fra quelli accettati da I.PaC. Se i dati sono forniti in formato cartaceo il punteggio attribuito è nullo.</p>	0
Metadati descrittivi	Presenza della scheda descrittiva in I.PaC	Conferimento di una nuova risorsa digitale e di una nuova scheda descrittiva (quindi non presente in I.PaC)	<p>Sarà oggetto di valutazione la modalità di conferimento delle risorse digitali e schede descrittive in I.PaC (qualora ci siano più modalità di conferimento, occorre valorizzare la maggior parte delle risorse).</p> <p>Le modalità di conferimento sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conferimento di risorse digitali e schede descrittive non presenti in I.PaC; - Conferimento di risorse digitali, la cui scheda descrittiva è presente in I.PaC; - Conferimento della sola scheda descrittiva non presente in I.PaC. <p>Il conferimento di risorse digitali e schede descrittive non presenti in I.PaC è valutato con un punteggio massimo.</p>	10
		Conferimento della sola scheda descrittiva (senza oggetti digitali) non presente in I.PaC	<p>Nel caso di conferimento della sola scheda descrittiva non presente in I.PaC si attribuisce un punteggio intermedio, in quanto tale conferimento determina un incremento sia del descrittivo che del digitale.</p>	8
		Conferimento della risorsa digitale, la cui scheda descrittiva è già contenuta in I.PaC	<p>Al contrario, si attribuisce un punteggio minimo al conferimento della risorsa digitale, la cui scheda descrittiva è già presente in I.PaC, in quanto l'incremento è limitato alla sola risorsa digitale.</p>	5
Quantità domini di cooperazione		Cooperazione su tutti e tre i domini	<p>Sarà oggetto di valutazione il numero di domini di cooperazione con cui l'Ente aderente intende integrarsi con I.PaC. Si riporta di seguito il dettaglio dei domini di riferimento con cui è possibile integrarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Archivistico - Bibliografico - ABAP <p>Per ogni dominio è attribuito un punteggio di 3 punti, fino ad un massimo di 9.</p>	9
		Cooperazione su due domini	<p>Se la cooperazione è su due domini (es. ABAP e Bibliografico, Archivistico e ABAP) il punteggio attribuito è intermedio.</p>	6
	Cooperazione su un solo dominio		<p>Se la cooperazione è su un solo dominio il punteggio è minimo.</p>	3



	Cooperazione grafi	Cooperazione puntuale con i grafi	Sarà oggetto di valutazione la cooperazione con I.PaC, se puntuale con i grafi avrà un punteggio massimo, al contrario, se standard avrà un punteggio minimo. In particolare, il conferimento di asset in I.PaC può avvenire in due modalità: <ul style="list-style-type: none">- <i>Ingestion</i> di uno o più Pacchetti di contenuto descrittivo e/o digitale;- Conferimento puntuale di una Risorsa Digitale. La possibilità, da parte di un sistema di produzione del dato, di contribuire all'arricchimento diretto dei Grafi di conoscenza, delinea due livelli di cooperazione tra I.PaC ed i sistemi di produzione del dato. <ul style="list-style-type: none">- Cooperazione di Livello 1, anche detta L1, in cui il sistema di produzione del dato si abilita alla fruizione dei servizi di interrogazione e recupero dei Grafi di conoscenza; tuttavia, non integra i servizi I.PaC dedicati all'aggiornamento diretto dei Grafi, ma sfrutta il processo di conferimento degli <i>asset</i>.- Cooperazione di Livello 2, anche detta L2, in cui il sistema di produzione del dato potrà integrare sia i servizi di interrogazione e recupero del Grafo di conoscenza, che quelli dedicati all'aggiornamento diretto del Grafo di conoscenza. Nel caso di Livello 2, I.PaC mette a disposizione la possibilità di conferire puntualmente le Risorse Digitali. Il sistema di produzione del dato può conferire puntualmente una nuova Risorsa Digitale in I.PaC, mantenendo il controllo su tutti gli <i>step</i> per la creazione della risorsa. Si attribuisce un punteggio maggiore, nel caso in cui si tratti di conferimento puntuale con i grafi; quindi, se la cooperazione è di Livello 2.	10
		Cooperazione standard	<ul style="list-style-type: none">- Cooperazione di Livello 1, anche detta L1, in cui il sistema di produzione del dato si abilita alla fruizione dei servizi di interrogazione e recupero dei Grafi di conoscenza; tuttavia, non integra i servizi I.PaC dedicati all'aggiornamento diretto dei Grafi, ma sfrutta il processo di conferimento degli <i>asset</i>.- Cooperazione di Livello 2, anche detta L2, in cui il sistema di produzione del dato potrà integrare sia i servizi di interrogazione e recupero del Grafo di conoscenza, che quelli dedicati all'aggiornamento diretto del Grafo di conoscenza.	5
Metadati tecnico-gestionali	Standard attuali	METS ECOMIC	Saranno oggetto di valutazione gli standard attuali dei metadati, ovvero le tipologie di metadati già presenti in I.PaC. In particolare, esse possono rientrare in una delle seguenti tre categorie: <ul style="list-style-type: none">-METS ECOMIC-METS o MAG-Altri standard	10
		METS / MAG		5
		altri standard	<p>Nel caso in cui lo standard in uso sia METS o MAG, è possibile effettuare una transizione verso METS ECOMIC in modo relativamente semplice.</p> <p>Al contrario, la conversione da altri standard potrebbe risultare più complessa o non essere possibile. La valutazione considera il grado di aderenza agli standard di metadati già in uso nel sistema I.PaC, privilegiando quelli che garantiscono una maggiore facilità di integrazione con lo standard METS ECOMIC.</p> <p>È attribuito un punteggio massimo se lo standard dei metadati è già conforme a METS ECOMIC, assicurando</p>	0



			<p>piena compatibilità con il sistema e assenza di interventi di conversione.</p> <p>È attribuito un punteggio intermedio se lo standard utilizzato è METS o MAG, considerato parzialmente compatibile; la conversione verso METS ECOMIC è tecnicamente possibile</p> <p>È attribuito un punteggio nullo se sono adottati altri standard non riconducibili a quelli sopra indicati; la loro trasformazione in METS ECOMIC potrebbe richiedere un lavoro significativo o risultare non fattibile.</p>	
		INTERNAL+ REFERENCE D	Sarà oggetto di valutazione la tipologia di metadati che si intende conferire, quindi nel caso in cui si intende trasformare i metadati da altri formati standard al Mets Ecomic.	10
		INTERNAL+ COMPLETE D	Il METS ECO-MiC è il profilo applicativo per la metadatizzazione delle risorse digitali relativa ai beni culturali del Ministero della Cultura. Il profilo applicativo METS ECO-MiC individua, per la sezione descrittiva, tre diverse tipologie di tracciato: completo, minimo o referenziato.	6
		INTERNAL+ MINIMUM	<ul style="list-style-type: none"> - Completo: descrive la risorsa digitale utilizzando un insieme esteso di campi del tracciato di descrizione MODS. - Minimo: descrive la risorsa digitale utilizzando un sottoinsieme minimo definito di campi del tracciato di descrizione MODS. - Referenziato: contiene una chiave di identificazione composta da un numero determinato di identificativi (ID) per mezzo dei quali il tracciato descrittivo della risorsa digitale viene richiamato da sistemi esterni qualora il record descrittivo del bene digitalizzato sia già presente in un sistema informativo. <p>Con la modalità “INTERNAL” gli oggetti digitali sono trasferiti insieme ai metadati METS in un pacchetto di versamento e recuperati attraverso protocolli di interoperabilità.</p> <p>Nel caso in cui il conferimento con Mets-Ecomic è Internal Referenced il punteggio è massimo.</p> <p>Se il conferimento è <i>Internal Completed</i> il punteggio è intermedio. Se il conferimento è <i>Internal Minimum</i> il punteggio attribuito è minimo.</p> <p>Se non sono conferiti metadati descrittivi il punteggio sarà nullo.</p>	3
		Non sono conferiti metadati descrittivi		0
Risorse digitali	Gestione dei diritti nel sistema che si integra	Presenza di diritti	Sarà oggetto di valutazione la gestione dei diritti nel sistema che si integra ad I.PaC.	10
		Assenza di diritti	Si attribuisce un punteggio massimo nel caso in cui le risorse digitali abbiano i seguenti criteri di utilizzo:	8



		Diritti non definiti	<ul style="list-style-type: none">• In Copyright - Uso non commerciale consentito (<i>Non-commercial Use Only</i>)• In Copyright: dichiarazione usata per oggetti coperti da copyright, messi online con autorizzazione, titolarità o per eccezioni legali• In Copyright - Opera orfana UE (<i>EU Orphan Work</i>)• In Copyright - Uso educativo consentito (<i>Education Use Permitted</i>)• In Copyright - Titolari dei diritti non rintracciabili o non identificabili (<i>Unknown Rightsholder</i>)	4
		Diritti non esaminati	<p>Si attribuisce un punteggio intermedio nel caso in cui le risorse digitali abbiano i seguenti criteri di utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none">• No Copyright - Stati Uniti (<i>In the United States</i>)• No copyright - Restrizioni contrattuali (<i>Contractual Restrictions</i>)• No Copyright - Altre restrizioni legali note (<i>Other Legal Restrictions</i>)• No copyright - Solo uso non commerciale (<i>Non-commercial Use Only</i>)	0
			<p>Si attribuisce un punteggio minimo nel caso in cui le risorse digitali abbiano i seguenti criteri di utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Copyright indeterminato (<i>Copyright Undetermined</i>)• Nessun Copyright conosciuto (<i>No Known Copyright</i>)	
		Diritti non esaminati	<p>Si attribuisce un punteggio nullo nel caso in cui le risorse digitali abbiano il seguente criterio di utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Copyright non esaminato (<i>Copyright Not Evaluated</i>)	
		Licenza che garantisca l'utilizzo libero (anche per finalità commerciali)	<p>Sarà oggetto di valutazione la gestione delle licenze d'uso nel sistema che si integra ad I.PaC.</p> <p>Si attribuisce un punteggio massimo nel caso in cui le risorse digitali conferite abbiano le seguenti licenze:</p> <p>CC BY, CC BY-SA, CC BY-ND, CC0</p>	10
		Licenza che limita il libero riutilizzo (anche per finalità non commerciali)	<p>Si attribuisce un punteggio medio nel caso in cui le risorse digitali conferite abbiano le seguenti licenze:</p> <p>CC BY-NC, CC BY-NC-SA, CC BY-NC-ND, BCS</p>	5
		Assenza di una dichiarazione sulla licenza d'uso	<p>Non si attribuisce un punteggio nel caso in cui le risorse digitali conferite siano prive di licenze d'uso</p>	0



Profilo di protezione - Modalità di fruizione pubblica della risorsa	Fruizione pubblica ad alta qualità della risorsa	Sarà oggetto di valutazione il livello di fruizione pubblica delle risorse, con l'obiettivo di premiare quelle iniziative che rendono i contenuti il più possibile accessibili, in formati di qualità elevata e senza restrizioni.	10
	Fruizione pubblica a una qualità media della risorsa - Formati accettati	Il massimo punteggio viene assegnato nei casi in cui la risorsa è resa pubblicamente disponibile in alta qualità, senza limitazioni.	5
	Fruizione pubblica limitata di una risorsa - Formati accettati	A un livello intermedio, si collocano le risorse accessibili in formati standard, ma con una qualità media. Un punteggio più basso è previsto per le risorse la cui fruizione è limitata: in questo scenario, l'accesso è parziale o condizionato, ma avviene comunque attraverso formati considerati validi.	2
	Fruizione pubblica inibita (protetta) di una risorsa	È assegnato un punteggio pari a 0 nei casi in cui la fruizione della risorsa digitale sia inibita.	0
Qualità delle risorse digitali - Utilizzo di file master o derivati per la visualizzazione di una risorsa	Alta definizione - Formati accettati	Sarà oggetto di valutazione la qualità delle risorse digitali, intesa come l'utilizzo di file master o derivati per la visualizzazione delle risorse.	10
	Media definizione - Formati accettati	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui il formato utilizzato è fra quelli accettati dalle linee guida Digitalizzazione. I formati di esposizione delle immagini, video, audio, come previsto dalle Linee Guida Digitalizzazione PND sono i seguenti: - Immagini - file master: TIFF 6.0 non compresso (16 o 48 bit), RAW non compresso (preferibilmente DNG) - Immagini - file derivato: sono consigliabili file compressi in formato JPG. In alternativa può essere richiesto il formato contenitore HEIF (<i>High Efficiency Image Format</i>) o HEIC (<i>High Efficiency Image Coding</i>). Si segnala anche il formato standard FITS.	5
	Bassa definizione - Formati accettati	- Video - file master: AVI 2160p 4K, H.264, progressivo VBR (1 passata), 40 Mbps, AAC 48 kHz, 320 kbps, stereo - Video - file derivato: H.264, 25 fps, progressivo VBR (2 passate), 5 Mbps, AAC 44.1 kHz, 320 kbps, stereo - Audio - file master: WAV o BWF, 96 kHz, 24 bit - Audio - file derivato: MP3 (256 o 320 kbit/s), FLAC	2
	Formati non accettati	Il punteggio massimo è riservato alle risorse digitali fornite in alta definizione e in formati accettati. Un punteggio intermedio è assegnato quando la risorsa è disponibile in media definizione, ma comunque in un formato accettato. Se la risorsa è in bassa definizione, ma il formato è comunque conforme, si riconosce un valore minimo.	0



Caratteristiche del Sistema	Quantità risorse digitali		Nel caso in cui la risorsa digitale sia fornita in un formato non accettato non è attribuito alcun punteggio.	
		superiore a (es. 50.000)	Sarà oggetto di valutazione il volume complessivo di risorse digitali messe a disposizione.	10
		da (es. 25.000) a (es. 50.000)	Viene attribuito il punteggio massimo ai soggetti che mettono a disposizione una quantità superiore alle 50.000 risorse digitali, evidenziando un elevato livello di disponibilità dell'offerta.	5
		inferiore a (25.000)	Un punteggio intermedio è assegnato a chi rende disponibili tra 25.000 e 50.000 risorse digitali, considerando comunque significativo il contributo.	0
	Presenza REST API	Presenza di REST API, in grado di supportare le MEV per chiamare le API di I.PaC	Non è assegnato un punteggio a chi fornisce un numero inferiore a 25.000 risorse digitali, valore considerato sotto la soglia di rilevanza.	
		Assenza di REST API, da sviluppare per chiamare le API di I.PaC	Sarà oggetto di valutazione il grado di apertura e interoperabilità di un sistema in quanto, nella cooperazione con I.PaC, il colloquio tra sistemi avverrà tramite API.	10
	Interoperabilità sistema	Sistema prevede interoperabilità con un sistema nazionale	Viene attribuito il punteggio massimo a un sistema aperto e interoperabile, in grado di supportare le MEV e chiamare le API di I.PaC, che consente lo scambio automatico e strutturato di dati, favorendo l'integrazione e la cooperazione tra sistemi differenti all'interno dell'ecosistema.	0
		Sistema non prevede interoperabilità con un sistema nazionale	Non è assegnato alcun punteggio a un sistema chiuso, che non è in grado di chiamare le API di I.PaC.	
Partecipazione in rete o distretto locale	Partecipazione in rete o distretto locale	Partecipazione in rete o distretto locale	Sarà oggetto di valutazione la capacità del sistema di integrarsi e comunicare con altri sistemi digitali riconosciuti a livello nazionale. L'interoperabilità con un sistema nazionale rappresenta un elemento strategico per garantire la coerenza, la circolazione e la valorizzazione delle informazioni all'interno dell'ecosistema.	10
		Nessuna partecipazione in rete o distretto locale	Il sistema che prevede interoperabilità con un sistema nazionale ottiene il punteggio massimo, in quanto consente uno scambio strutturato di dati e servizi secondo standard condivisi, favorendo l'integrazione con altre piattaforme pubbliche e la valorizzazione delle risorse a livello sovra-locale. Se non è prevista l'interoperabilità con nessun sistema a livello nazionale, il punteggio assegnato è pari a 0.	0
Partecipazione in rete o distretto locale			Sarà oggetto di valutazione la partecipazione in rete o in un distretto locale. Il criterio intende valorizzare e premiare i soggetti aderenti che dimostrano di operare all'interno di una rete territoriale o di un distretto locale.	5
				0



Sistemi Federati

Oggetto di prioritizzazione	Criterio di selezione	Criterio di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio
Descrittivi	Formato dati	Formato dati accettato da I.PaC	Sarà oggetto di valutazione il formato dei dati che l'Ente aderente intende conferire in I.PaC. Si riportano di seguito i formati che è possibile accettare in I.PaC:	10
		Formato dati (in digitale) non accettato da I.PaC	-UNIMARC -ICAR-IMPORT -TEI/MS -MARC21 -ABAP XML	5
		Dati in formato cartaceo	Nel caso dei formati accettati in I.PaC, è attribuito un punteggio maggiore, mentre è attribuito un punteggio minore, se il formato utilizzato non è fra quelli accettati da I.PaC. Sei i dati sono forniti in formato cartaceo il punteggio attribuito è nullo.	0
Metadati descrittivi	Presenza della scheda descrittiva in I.PaC	Conferimento di una nuova risorsa digitale e di una nuova scheda descrittiva (quindi non presente in I.PaC)	Sarà oggetto di valutazione la modalità di conferimento delle risorse digitali e schede descrittive in I.PaC (qualora ci siano più modalità di conferimento, occorre valorizzare la maggior parte delle risorse). Le modalità di conferimento sono le seguenti: - Conferimento di risorse digitali e schede descrittive non presenti in I.PaC; - Conferimento di risorse digitali, la cui scheda descrittiva è presente in I.PaC;	10
		Conferimento della sola scheda descrittiva (senza oggetti digitali) non presente in I.PaC	- Conferimento della sola scheda descrittiva non presente in I.PaC. Il conferimento di risorse digitali e schede descrittive non presenti in I.PaC è valutato con un punteggio massimo. Nel caso di conferimento della sola scheda descrittiva non presente in I.PaC si attribuisce un punteggio intermedio, in quanto tale conferimento determina un incremento sia del descrittivo che del digitale.	8
		Conferimento della risorsa digitale, la cui scheda descrittiva è già contenuta in I.PaC	Al contrario, si attribuisce un punteggio minimo al conferimento della risorsa digitale, la cui scheda descrittiva è già presente in I.PaC, in quanto l'incremento è limitato alla sola risorsa digitale.	5
	Quantità domini di cooperazione	Cooperazione su tutti e tre i domini	Sarà oggetto di valutazione il numero di domini di cooperazione con cui l'Ente aderente intende integrarsi con I.PaC. Si riporta di seguito il dettaglio dei domini di riferimento con cui è possibile integrarsi:	9
		Cooperazione su due domini	- Archivistico	6
		Cooperazione su un solo dominio	- Bibliografico - ABAP	3



			<p>Per ogni dominio è attribuito un punteggio di 3 punti, fino ad un massimo di 9.</p> <p>Se la cooperazione è multidominio, in particolare, su tutti e tre i domini (ABAP, Bibliografico e Archivistico) il punteggio attribuito è massimo.</p> <p>Se la cooperazione è su due domini (es. ABAP e Bibliografico, Archivistico e ABAP) il punteggio attribuito è intermedio.</p> <p>Se la cooperazione è su un solo dominio il punteggio è minimo.</p>	
	Cooperazione grafi	Cooperazione puntuale con i grafi	<p>Sarà oggetto di valutazione la cooperazione con I.PaC, se puntuale con i grafi avrà un punteggio massimo, al contrario, se standard avrà un punteggio minimo.</p>	10
		Cooperazione standard	<p>In particolare, il conferimento di asset in I.PaC può avvenire in due modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Ingestion</i> di uno o più Pacchetti di contenuto descrittivo e/o digitale;- Conferimento puntuale di una Risorsa Digitale. <p>La possibilità, da parte di un sistema di produzione del dato, di contribuire all'arricchimento diretto dei Grafi di conoscenza, delinea due livelli di cooperazione tra I.PaC ed i sistemi di produzione del dato.</p> <ul style="list-style-type: none">- Cooperazione di Livello 1, anche detta L1, in cui il sistema di produzione del dato si abilita alla fruizione dei servizi di interrogazione e recupero dei Grafi di conoscenza; tuttavia, non integra i servizi I.PaC dedicati all'aggiornamento diretto dei Grafi, ma sfrutta il processo di conferimento degli asset.- Cooperazione di Livello 2, anche detta L2, in cui il sistema di produzione del dato potrà integrare sia i servizi di interrogazione e recupero del Grafo di conoscenza, che quelli dedicati all'aggiornamento diretto del Grafo di conoscenza. <p>Nel caso di Livello 2, I.PaC mette a disposizione la possibilità di conferire puntualmente le Risorse Digitali. Il sistema di produzione del dato può conferire puntualmente una nuova Risorsa Digitale in I.PaC, mantenendo il controllo su tutti gli step per la creazione della risorsa. Si attribuisce un punteggio maggiore, nel caso in cui si tratti di conferimento puntuale con i grafi; quindi, se la cooperazione è di Livello 2.</p>	5
Metadati tecnico-gestionali	Standard attuali	METS ECOMIC	Saranno oggetto di valutazione gli standard attuali dei metadati, ovvero le tipologie di metadati già presenti in I.PaC. In particolare, esse possono rientrare in una delle seguenti tre categorie:	10
		METS / MAG	<ul style="list-style-type: none">-METS ECOMIC-METS o MAG-Altri standard	5
		altri standard		0



			<p>Nel caso in cui lo standard in uso sia METS o MAG, è possibile effettuare una transizione verso METS ECOMIC in modo relativamente semplice.</p> <p>Al contrario, la conversione da altri standard potrebbe risultare più complessa o non essere possibile. La valutazione considera il grado di aderenza agli standard di metadati già in uso nel sistema I.PaC, privilegiando quelli che garantiscono una maggiore facilità di integrazione con lo standard METS ECOMIC.</p> <p>È attribuito un punteggio massimo se lo standard dei metadati è già conforme a METS ECOMIC, assicurando piena compatibilità con il sistema e assenza di interventi di conversione.</p> <p>È attribuito un punteggio intermedio se lo standard utilizzato è METS o MAG, considerato parzialmente compatibile; la conversione verso METS ECOMIC è tecnicamente possibile</p> <p>È attribuito un punteggio nullo se sono adottati altri standard non riconducibili a quelli sopra indicati; la loro trasformazione in METS ECOMIC potrebbe richiedere un lavoro significativo o risultare non fattibile.</p>	
Modalità conferimento con METS_ECOMIC	EXTERNAL +REFERENCED		Sarà oggetto di valutazione la tipologia di metadati che si intende conferire; quindi, nel caso in cui si intende trasformare i metadati da altri formati standard al Mets Ecomic.	10
			Il METS ECO-MiC è il profilo applicativo per la metadatazione delle risorse digitali relativa ai beni culturali del Ministero della Cultura. Il profilo applicativo METS ECO-MiC individua, per la sezione descrittiva, tre diverse tipologie di tracciato: completo, minimo o referenziato.	6
			<ul style="list-style-type: none">- Completo: descrive la risorsa digitale utilizzando un insieme esteso di campi del tracciato di descrizione MODS.- Minimo: descrive la risorsa digitale utilizzando un sottoinsieme minimo definito di campi del tracciato di descrizione MODS.- Referenziato: contiene una chiave di identificazione composta da un numero determinato di identificativi (ID) per mezzo dei quali il tracciato descrittivo della risorsa digitale viene richiamato da sistemi esterni qualora il record descrittivo del bene digitalizzato sia già presente in un sistema informativo.	3
		Non sono conferiti metadati descrittivi	<p>La modalità “EXTERNAL” prevede che gli oggetti digitali non vengano forniti, ma siano esclusivamente referenziati attraverso le modalità <i>Manifest</i> e <i>Viewer</i>.</p> <p>Nel caso in cui il conferimento con Mets-Ecomic è <i>External Referenced</i> il punteggio è massimo.</p>	0



			<p>Se il conferimento è <i>External Completed</i> il punteggio è intermedio.</p> <p>Se il conferimento è <i>External Minimum</i> il punteggio attribuito è minimo.</p> <p>Se non sono conferiti metadati descrittivi il punteggio sarà nullo.</p>	
		Garantisce l'interoperabilità in IIIF delle risorse digitali	<p>Sarà oggetto di valutazione la capacità del sistema di garantire la conformità allo standard IIIF per la pubblicazione e la fruizione delle risorse digitali. IIIF consente l'interoperabilità tra piattaforme diverse, facilitando la visualizzazione, l'accesso e il riutilizzo delle immagini digitali in modo coerente e aperto.</p>	10
	Interoperabilità in IIIF	Non garantisce l'interoperabilità in IIIF delle risorse digitali	<p>Nel contesto della federazione all'Ecosistema, è richiesto che tutti i sistemi che conferiscono le risorse digitali, garantiscono comunque la compatibilità con lo standard IIIF.</p> <p>Nel caso di Sistemi Federati, è considerato requisito <i>"Must have"</i> l'interoperabilità in IIIF. Questo criterio valuta la capacità del sistema di garantire l'interoperabilità delle risorse digitali attraverso l'adozione dello standard IIIF, un protocollo riconosciuto a livello internazionale che consente l'accesso, la condivisione e la visualizzazione avanzata delle immagini digitali.</p>	0
Risorse digitali	Gestione dei diritti nel sistema che si integra	Presenza di diritti	Sarà oggetto di valutazione la gestione dei diritti nel sistema che si integra ad I.PaC.	10
		Assenza di diritti	Si attribuisce un punteggio massimo nel caso in cui le risorse digitali abbiano i seguenti criteri di utilizzo:	8
		Diritti non definiti	<ul style="list-style-type: none">• In Copyright - Uso non commerciale consentito (<i>Non-commercial Use Only</i>)• In Copyright: dichiarazione usata per oggetti coperti da copyright, messi online con autorizzazione, titolarità o per eccezioni legali• In Copyright - Opera orfana UE (<i>EU Orphan Work</i>)• In Copyright - Uso educativo consentito (<i>Education Use Permitted</i>)• In Copyright - Titolari dei diritti non rintracciabili o non identificabili (<i>Unknown Rightsholder</i>)	4
		Diritti non esaminati	<p>Si attribuisce un punteggio intermedio nel caso in cui le risorse digitali abbiano i seguenti criteri di utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none">• No Copyright - Stati Uniti (<i>In the United States</i>)• No copyright - Restrizioni contrattuali (<i>Contractual Restrictions</i>)• No Copyright - Altre restrizioni legali note (<i>Other Legal Restrictions</i>)• No copyright - Solo uso non commerciale (<i>Non-commercial Use Only</i>)	0



			<p>Si attribuisce un punteggio minimo nel caso in cui le risorse digitali abbiano i seguenti criteri di utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Copyright indeterminato (<i>Copyright Undetermined</i>)• Nessun Copyright conosciuto (<i>No Known Copyright</i>) <p>Si attribuisce un punteggio nullo nel caso in cui le risorse digitali abbiano il seguente criterio di utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Copyright non esaminato (<i>Copyright Not Evaluated</i>)	
Gestione delle licenze d'uso nel sistema che si integra	Licenza che garantisca l'utilizzo libero (anche per finalità commerciali)		<p>Sarà oggetto di valutazione la gestione delle licenze d'uso nel sistema che si integra ad I.PaC.</p> <p>Si attribuisce un punteggio massimo nel caso in cui le risorse digitali conferite abbiano le seguenti licenze:</p> <p>CC BY, CC BY-SA, CC BY-ND, CC0</p>	10
	Licenza che limita il libero riutilizzo (anche per finalità non commerciali)		<p>Si attribuisce un punteggio medio nel caso in cui le risorse digitali conferite abbiano le seguenti licenze:</p> <p>CC BY-NC, CC BY-NC-SA, CC BY-NC-ND, BCS</p>	5
	Assenza di una dichiarazione sulla licenza d'uso		<p>Non si attribuisce un punteggio nel caso in cui le risorse digitali conferite siano prive di licenze d'uso</p>	0
Profili di protezione - Modalità di fruizione pubblica della risorsa	Fruizione pubblica ad alta qualità della risorsa		<p>Sarà oggetto di valutazione il livello di fruizione pubblica delle risorse, con l'obiettivo di premiare quelle iniziative che rendono i contenuti il più possibile accessibili, in formati di qualità elevata e senza restrizioni.</p>	10
	Fruizione pubblica a una qualità media della risorsa-Formati accettati		<p>Il massimo punteggio viene assegnato nei casi in cui la risorsa è resa pubblicamente disponibile in alta qualità, senza limitazioni.</p>	5
	Fruizione pubblica limitata di una risorsa - Formati accettati		<p>A un livello intermedio, si collocano le risorse accessibili in formati standard, ma con una qualità media.</p> <p>Un punteggio più basso è previsto per le risorse la cui fruizione è limitata: in questo scenario, l'accesso è parziale o condizionato, ma avviene comunque attraverso formati considerati validi.</p>	2
	Fruizione pubblica inibita (protetta) di una risorsa		<p>È assegnato un punteggio pari a 0 nei casi in cui la fruizione della risorsa digitale sia inibita.</p>	0
Qualità delle risorse digitali - Utilizzo di file master o	Alta definizione - Formati accettati		<p>Sarà oggetto di valutazione la qualità delle risorse digitali, intesa come l'utilizzo di file master o derivati per la visualizzazione delle risorse.</p>	10



		<p>derivati per la visualizzazione di una risorsa</p>	Media definizione - Formati accettati	<p>Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui il formato utilizzato è fra quelli accettati dalle linee guida Digitalizzazione. I formati di esposizione delle immagini, video, audio, come previsto dalle Linee Guida Digitalizzazione PND sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Immagini - file master: TIFF 6.0 non compresso (16 o 48 bit), RAW non compresso (preferibilmente DNG) - Immagini - file derivato: sono consigliabili file compressi in formato JPG. In alternativa può essere richiesto il formato contenitore HEIF (<i>High Efficiency Image Format</i>) o HEIC (<i>High Efficiency Image Coding</i>). Si segnala anche il formato standard FITS. - Video - file master: AVI 2160p 4K, H.264, progressivo VBR (1 passata), 40 Mbps, AAC 48 kHz, 320 kbps, stereo - Video - file derivato: H.264, 25 fps, progressivo VBR (2 passate), 5 Mbps, AAC 44.1 kHz, 320 kbps, stereo - Audio - file master: WAV o BWF, 96 kHz, 24 bit - Audio - file derivato: MP3 (256 o 320 kbit/s), FLAC <p>Il punteggio massimo è riservato alle risorse digitali fornite in alta definizione e in formati accettati.</p> <p>Un punteggio intermedio è assegnato quando la risorsa è disponibile in media definizione, ma comunque in un formato accettato.</p> <p>Se la risorsa è in bassa definizione, ma il formato è comunque conforme, si riconosce un valore minimo.</p> <p>Nel caso in cui la risorsa digitale sia fornita in un formato non accettato non è attribuito alcun punteggio.</p>	5
			Bassa definizione - Formati accettati	<ul style="list-style-type: none"> - Immagini - file derivato: sono consigliabili file compressi in formato JPG. In alternativa può essere richiesto il formato contenitore HEIF (<i>High Efficiency Image Format</i>) o HEIC (<i>High Efficiency Image Coding</i>). Si segnala anche il formato standard FITS. 	2
			Formati non accettati	<p>Il punteggio massimo è riservato alle risorse digitali fornite in alta definizione e in formati accettati.</p> <p>Un punteggio intermedio è assegnato quando la risorsa è disponibile in media definizione, ma comunque in un formato accettato.</p> <p>Se la risorsa è in bassa definizione, ma il formato è comunque conforme, si riconosce un valore minimo.</p> <p>Nel caso in cui la risorsa digitale sia fornita in un formato non accettato non è attribuito alcun punteggio.</p>	0
		<p>Quantità risorse digitali</p>	superiore a (es. 50.000)	Sarà oggetto di valutazione il volume complessivo di risorse digitali messe a disposizione.	10
			da (es. 25.000) a (es. 50.000)	Viene attribuito il punteggio massimo ai soggetti che mettono a disposizione una quantità superiore alle 50.000 risorse digitali, evidenziando un elevato livello di disponibilità dell'offerta.	5
			inferiore a (25.000)	<p>Un punteggio intermedio è assegnato a chi rende disponibili tra 25.000 e 50.000 risorse digitali, considerando comunque significativo il contributo.</p> <p>Non è assegnato un punteggio a chi fornisce un numero inferiore a 25.000 risorse digitali, valore considerato sotto la soglia di rilevanza.</p>	0
Caratteristiche del Sistema	Presenza REST API	Presenza di REST API, in grado di supportare le MEV per chiamare le API di I.PaC		<p>Sarà oggetto di valutazione il grado di apertura e interoperabilità di un sistema in quanto, nella cooperazione con I.PaC, il colloquio tra sistemi avverrà tramite API.</p> <p>Viene attribuito il punteggio massimo a un sistema aperto e interoperabile, in grado di supportare le MEV e chiamare le API di I.PaC, che consente lo scambio</p>	10



	Interoperabilità sistema	Assenza di REST API, da sviluppare per chiamare le API di I.PaC	automatico e strutturato di dati, favorendo l'integrazione e la cooperazione tra sistemi differenti all'interno dell'ecosistema. Non è assegnato alcun punteggio a un sistema chiuso, che non è in grado di chiamare le API di I.PaC.	0
		Sistema prevede interoperabilità con un sistema nazionale	Sarà oggetto di valutazione la capacità del sistema di integrarsi e comunicare con altri sistemi digitali riconosciuti a livello nazionale. L'interoperabilità con un sistema nazionale rappresenta un elemento strategico per garantire la coerenza, la circolazione e la valorizzazione delle informazioni all'interno dell'ecosistema.	10
		Sistema non prevede interoperabilità con un sistema nazionale	Il sistema che prevede interoperabilità con un sistema nazionale ottiene il punteggio massimo, in quanto consente uno scambio strutturato di dati e servizi secondo standard condivisi, favorendo l'integrazione con altre piattaforme pubbliche e la valorizzazione delle risorse a livello sovra-locale. Se non è prevista l'interoperabilità con nessun sistema a livello nazionale, il punteggio assegnato è pari a 0.	0
	Accessibilità risorse digitali	Sistema garantisce l'esposizione e l'accessibilità nel tempo delle risorse digitali su un sistema interno	Sarà oggetto di valutazione la capacità del sistema di garantire l'esposizione continuativa e la fruibilità delle risorse digitali tramite un'infrastruttura interna, assicurandone l'accesso anche nel lungo periodo.	10
		Sistema non garantisce l'esposizione e l'accessibilità nel tempo delle risorse digitali su un sistema interno	Il sistema federato che garantisce l'esposizione delle risorse digitali su un sistema interno e la loro accessibilità nel tempo ottiene il punteggio massimo, in quanto assicura la reperibilità e l'utilizzo duraturo delle risorse digitali. Al contrario, il sistema che non garantisce l'esposizione delle risorse digitali su un sistema interno e non ne assicura l'accessibilità nel tempo riceve punteggio nullo, poiché espone a rischi di inaccessibilità delle risorse digitali.	0
Partecipazione in rete o distretto locale	Partecipazione in rete o distretto locale	Partecipazione in rete o distretto locale	Sarà oggetto di valutazione la partecipazione in rete o in un distretto locale. Il criterio intende valorizzare e premiare i soggetti aderenti che dimostrano di operare all'interno di una rete territoriale o di un distretto locale.	5
		Nessuna partecipazione in rete o distretto locale		0



Sistemi Versanti				
Oggetto di prioritizzazione	Criterio di selezione	Criterio di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio
Descrittivi	Formato dati	Formato dati accettato da I.PaC	Sarà oggetto di valutazione il formato dei dati che l'Ente aderente intende conferire in I.PaC. Si riportano di seguito i formati che è possibile accettare in I.PaC: -UNIMARC -ICAR-IMPORT -TEI/MS -MARC21 -ABAP XML	10
		Formato dati (in digitale) non accettato da I.PaC		5
		Dati in formato cartaceo	Nel caso dei formati accettati in I.PaC, è attribuito un punteggio maggiore, mentre è attribuito un punteggio minore, se il formato utilizzato non è fra quelli accettati da I.PaC. Sei i dati sono forniti in formato cartaceo il punteggio attribuito è nullo.	0
Metadati tecnico-gestionali	Modalità conferimento con METS_ECO MIC	Tracciato REFERENCE D	Sarà oggetto di valutazione il conferimento con Mets-Ecomic.	10
		Tracciato COMPLETE D	Il METS ECO-MiC è il profilo applicativo per la metadatizzazione delle risorse digitali relativa ai beni culturali del Ministero della Cultura. Il profilo applicativo METS ECO-MiC individua, per la sezione descrittiva, tre diverse tipologie di tracciato: completo, minimo o referenziato. - Completo: descrive la risorsa digitale utilizzando un insieme esteso di campi del tracciato di descrizione MODS. - Minimo: descrive la risorsa digitale utilizzando un sottoinsieme minimo definito di campi del tracciato di descrizione MODS. - Referenziato: contiene una chiave di identificazione composta da un numero determinato di identificativi (ID) per mezzo dei quali il tracciato descrittivo della risorsa digitale viene richiamato da sistemi esterni qualora il record descrittivo del bene digitalizzato sia già presente in un sistema informativo. Se il tracciato del METS ECO-MiC è referenziato si attribuisce il punteggio massimo. Se il tracciato del METS ECO-MiC è completo, si attribuisce un punteggio medio. Se il tracciato del METS ECO-MiC è minimo il punteggio sarà minimo.	6
		Tracciato MINIMUM		3
Risorse digitali	Gestione dei diritti nel	Presenza di diritti	Sarà oggetto di valutazione la gestione dei diritti nel sistema che si integra ad I.PaC.	10



	sistema che si integra	Assenza di diritti	Si attribuisce un punteggio massimo nel caso in cui le risorse digitali abbiano i seguenti criteri di utilizzo:	8 4 0
		Diritti non definiti	<ul style="list-style-type: none"> • In Copyright - Uso non commerciale consentito (<i>Non-commercial Use Only</i>) 	
		Diritti non esaminati	<ul style="list-style-type: none"> • In Copyright: dichiarazione usata per oggetti coperti da copyright, messi online con autorizzazione, titolarità o per eccezioni legali • In Copyright - Opera orfana UE (<i>EU Orphan Work</i>) • In Copyright - Uso educativo consentito (<i>Education Use Permitted</i>) • In Copyright - Titolari dei diritti non rintracciabili o non identificabili (<i>Unknown Rightsholder</i>) 	
			Si attribuisce un punteggio intermedio nel caso in cui le risorse digitali abbiano i seguenti criteri di utilizzo:	
	Gestione delle licenze d'uso nel sistema che si integra	Diritti non esaminati	<ul style="list-style-type: none"> • No Copyright - Stati Uniti (<i>In the United States</i>) • No copyright - Restrizioni contrattuali (<i>Contractual Restrictions</i>) • No Copyright - Altre restrizioni legali note (<i>Other Legal Restrictions</i>) • No copyright - Solo uso non commerciale (<i>Non-commercial Use Only</i>) 	0
			Si attribuisce un punteggio minimo nel caso in cui le risorse digitali abbiano i seguenti criteri di utilizzo:	
			<ul style="list-style-type: none"> • Copyright indeterminato (<i>Copyright Undetermined</i>) • Nessun Copyright conosciuto (<i>No Known Copyright</i>) 	
	Gestione delle licenze d'uso nel sistema che si integra		Si attribuisce un punteggio nullo nel caso in cui le risorse digitali abbiano il seguente criterio di utilizzo:	10 5 0
		Licenza che garantisca l'utilizzo libero (anche per finalità commerciali)	<p>Sarà oggetto di valutazione la gestione delle licenze d'uso nel sistema che si integra ad I.PaC.</p> <p>Si attribuisce un punteggio massimo nel caso in cui le risorse digitali conferite abbiano le seguenti licenze:</p> <p>CC BY, CC BY-SA, CC BY-ND, CC0</p>	
		Licenza che limita il libero riutilizzo (anche per finalità non commerciali)	<p>Si attribuisce un punteggio medio nel caso in cui le risorse digitali conferite abbiano le seguenti licenze:</p> <p>CC BY-NC, CC BY-NC-SA, CC BY-NC-ND, BCS</p>	
		Assenza di una dichiarazione	Non si attribuisce un punteggio nel caso in cui le risorse digitali conferite siano prive di licenze d'uso	0



		sulla licenza d'uso		
Profili di protezione - Modalità di fruizione pubblica della risorsa	Fruizione pubblica ad alta qualità della risorsa			10
	Fruizione pubblica a una qualità media della risorsa - Formati accettati	Sarà oggetto di valutazione il livello di fruizione pubblica delle risorse, con l'obiettivo di premiare quelle iniziative che rendono i contenuti il più possibile accessibili, in formati di qualità elevata e senza restrizioni.		5
	Fruizione pubblica limitata di una risorsa - Formati accettati	Il massimo punteggio viene assegnato nei casi in cui la risorsa è resa pubblicamente disponibile in alta qualità, senza limitazioni. A un livello intermedio, si collocano le risorse accessibili in formati standard, ma con una qualità media.		2
	Fruizione pubblica inibita (protetta) di una risorsa	Un punteggio più basso è previsto per le risorse la cui fruizione è limitata: in questo scenario, l'accesso è parziale o condizionato, ma avviene comunque attraverso formati considerati validi. È assegnato un punteggio pari a 0 nei casi in cui la fruizione della risorsa digitale sia inibita.		0
Qualità delle risorse digitali - Utilizzo di file master o derivati per la visualizzazione di una risorsa	Alta definizione - Formati accettati	Sarà oggetto di valutazione la qualità delle risorse digitali, intesa come l'utilizzo di file master o derivati per la visualizzazione delle risorse.		10
	Media definizione - Formati accettati	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui il formato utilizzato è fra quelli accettati dalle linee guida Digitalizzazione. I formati di esposizione delle immagini, video, audio, come previsto dalle Linee Guida Digitalizzazione PND sono i seguenti:		5
	Bassa definizione - Formati accettati	<ul style="list-style-type: none">- Immagini - file master: TIFF 6.0 non compresso (16 o 48 bit), RAW non compresso (preferibilmente DNG)- Immagini - file derivato: sono consigliabili file compressi in formato JPG. In alternativa può essere richiesto il formato contenitore HEIF (<i>High Efficiency Image Format</i>) o HEIC (<i>High Efficiency Image Coding</i>). Si segnala anche il formato standard FITS.- Video - file master: AVI 2160p 4K, H.264, progressivo VBR (1 passata), 40 Mbps, AAC 48 kHz, 320 kbps, stereo- Video - file derivato: H.264, 25 fps, progressivo VBR (2 passate), 5 Mbps, AAC 44.1 kHz, 320 kbps, stereo- Audio - file master: WAV o BWF, 96 kHz, 24 bit- Audio - file derivato: MP3 (256 o 320 kbit/s), FLAC		2
	Formati non accettati	Il punteggio massimo è riservato alle risorse digitali fornite in alta definizione e in formati accettati. Un punteggio intermedio è assegnato quando la risorsa è disponibile in media definizione, ma comunque in un formato accettato.		0



Caratteristiche del Sistema	Quantità risorse digitali		Se la risorsa è in bassa definizione, ma il formato è comunque conforme, si riconosce un valore minimo. Nel caso in cui la risorsa digitale sia fornita in un formato non accettato non è attribuito alcun punteggio.	
		superiore a (es. 50.000)	Sarà oggetto di valutazione il volume complessivo di risorse digitali messe a disposizione.	10
		da (es. 25.000) a (es. 50.000)	Viene attribuito il punteggio massimo ai soggetti che mettono a disposizione una quantità superiore alle 50.000 risorse digitali, evidenziando un elevato livello di disponibilità dell'offerta.	5
		inferiore a (25.000)	Un punteggio intermedio è assegnato a chi rende disponibili tra 25.000 e 50.000 risorse digitali, considerando comunque significativo il contributo. Non è assegnato un punteggio a chi fornisce un numero inferiore a 25.000 risorse digitali, valore considerato sotto la soglia di rilevanza.	0
Partecipazione in rete o distretto locale	Interoperabilità sistema	Presenza REST API	Sarà oggetto di valutazione il grado di apertura e interoperabilità di un sistema in quanto, nella cooperazione con I.PaC, il colloquio tra sistemi avverrà tramite API. Viene attribuito il punteggio massimo a un sistema aperto e interoperabile, in grado di supportare le MEV e chiamare le API di I.PaC, che consente lo scambio automatico e strutturato di dati, favorendo l'integrazione e la cooperazione tra sistemi differenti all'interno dell'ecosistema.	10
		Assenza di REST API, da sviluppare per chiamare le API di I.PaC	Non è assegnato alcun punteggio a un sistema chiuso, che non è in grado di chiamare le API di I.PaC.	0
		Sistema prevede interoperabilità con un sistema nazionale	Sarà oggetto di valutazione la capacità del sistema di integrarsi e comunicare con altri sistemi digitali riconosciuti a livello nazionale. L'interoperabilità con un sistema nazionale rappresenta un elemento strategico per garantire la coerenza, la circolazione e la valorizzazione delle informazioni all'interno dell'ecosistema.	10
		Sistema non prevede interoperabilità con un sistema nazionale	Il sistema che prevede interoperabilità con un sistema nazionale ottiene il punteggio massimo, in quanto consente uno scambio strutturato di dati e servizi secondo standard condivisi, favorendo l'integrazione con altre piattaforme pubbliche e la valorizzazione delle risorse a livello sovra-locale. Se non è prevista l'interoperabilità con nessun sistema a livello nazionale, il punteggio assegnato è pari a 0.	0
	Partecipazione in rete o distretto locale	Partecipazione in rete o distretto locale	Sarà oggetto di valutazione la partecipazione in rete o in un distretto locale. Il criterio intende valorizzare e premiare i soggetti aderenti che dimostrano di operare all'interno di una rete territoriale o di un distretto locale.	5
		Nessuna partecipazione in rete o distretto locale		0



Art. 11

Termini per la realizzazione degli interventi

1. Il Soggetto aderente dovrà avviare le attività connesse al progetto ammesso a finanziamento entro 30 giorni a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente art. 8, comma 15.
2. Pena la revoca del contributo e il recupero da parte del Soggetto Gestore delle somme eventualmente anticipate, i progetti e quindi i relativi interventi ammessi a finanziamento dovranno concludersi entro 9 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione, e comunque non oltre la data del 30 giugno 2026, sulla base del cronoprogramma presentato.
3. Le proposte progettuali presentate dovranno, in primo luogo, rispettare le disposizioni normative nazionali e comunitarie vigenti ed essere coerenti con le finalità previste nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR in oggetto.

Art. 12

Contributi per l'adeguamento dei sistemi

1. Previa valutazione di fattibilità e congruenza svolta del Soggetto Gestore, potrà essere erogato un contributo in misura pari al 100% delle spese ritenute ammissibili, nel rispetto dei massimali di cui al precedente art. 8.
2. Sono previste le seguenti modalità di erogazione del contributo:
 - a) anticipo pari al 10% del contributo totale ammesso a finanziamento, a seguito della sottoscrizione della Convenzione;
 - b) erogazione di *tranche* di rimborso (fino al 90% del contributo inclusa l'anticipazione) previa presentazione di domande di rimborso intermedie, che dimostrino l'avanzamento nell'attuazione della progettualità con riferimento alle spese sostenute;
 - c) erogazione a saldo previa presentazione della domanda di rimborso saldo finale, a seguito del completamento dell'intervento.
3. La realizzazione degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi prefissati devono essere puntualmente rendicontati da parte del Soggetto aderente, pena la non erogazione del contributo e il recupero delle somme eventualmente versate anche a titolo di anticipazione e non dovute.
4. Al fine di garantire il monitoraggio delle attività e il rispetto delle tempistiche di programmazione, il Soggetto aderente dovrà rispettare le disposizioni condivise dal Soggetto Gestore, a valle della stipula della Convenzione.
5. In particolare, il Soggetto attuatore dell'intervento è tenuto a produrre la seguente documentazione:



- a) Relazione sullo stato di avanzamento del progetto e dei singoli interventi, contenente tutte le informazioni necessarie per la predisposizione da parte dell'Amministrazione delle Relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - b) Rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute, con cadenza almeno bimestrale, corredata dalla documentazione giustificativa amministrativo-contabile attestante le spese sostenute;
 - c) Verbale di fine attività per ogni intervento in conformità con il modello e le istruzioni operative fornite dal Soggetto Gestore;
 - d) Eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Soggetto Gestore.
6. La documentazione finale a corredo della Domanda di rimborso saldo finale dovrà essere trasmessa al Soggetto Gestore entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla conclusione del progetto al fine di consentire l'ammissibilità del contributo.
 7. Nell'ipotesi di mancata approvazione delle spese rendicontate, potranno essere attivate tutte le procedure necessarie al recupero delle somme eventualmente versate a titolo di anticipazione e non dovute, comprensive di eventuali interessi di mora maturati.
 8. Fermo restando quanto sopra, nell'ipotesi in cui le progettualità presentate non dovessero essere sufficienti e/o idonee ad esaurire le risorse assegnate con il presente Avviso, le risorse rimanenti potranno essere allocate per il finanziamento di progetti individuati con una o più successive procedure di selezione.

Art. 13

Spese ammissibili

1. Al fine di quantificare l'ammontare della spesa ammissibile a contributo da parte del Soggetto gestore, il Soggetto aderente potrà presentare esclusivamente costi strettamente connessi allo svolgimento delle attività previste nel Piano di Progetto allegato all'istanza e comprovabili con opportuna documentazione (es. fatture, ricevute, ecc.).
2. Si precisa che le spese, per risultare comprovate ed ammissibili, devono:
 - a) essere comprovate da fatture interamente quietanzate emesse, per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, comma 1 e 3 e successive modificazioni);
 - b) essere coerenti e pertinenti con le finalità dell'intervento;



- c) essere ammissibili ai sensi della normativa nazionale ed europea di riferimento vigente: Reg. (UE) 2021/241, Circolari RSG, Reg. (UE) 2021/1060, DPR nr. 22 del 5 febbraio 2018.
3. Il finanziamento concesso con il presente Avviso è cumulabile con altri finanziamenti a valere su programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che gli stessi non interessino i medesimi costi in applicazione del principio di addizionalità di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.
4. Nel caso in cui l'intervento sia stato avviato con una diversa copertura finanziaria, all'atto della sottoscrizione della Convenzione di finanziamento, il Soggetto attuatore dell'intervento dovrà formalmente dimostrare di aver rinunciato al precedente finanziamento, ove questo sia riferito ai medesimi costi per cui si chiede il contributo a valere sul PNRR.
5. Si fornisce di seguito un dettaglio delle tipologie di spese ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- spese per servizi di consulenza per l'implementazione degli interventi progettuali ammissibili secondo indicazioni di cui alla circolare RGS n. 4/2021;
 - spese per la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione di software specifici;
 - spese per l'acquisto di hardware, software;
 - spese per l'acquisizione di servizi per l'implementazione degli interventi progettuali (es: sviluppo software; servizi di connettività; analisi, studi, ecc.);
 - spese generali e altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività progettuale nella misura pari al 7% di costi diretti ammissibili ai sensi dell'art. 54 lett. a del Reg. (UE) 2021/1060.

Art. 14

Verifiche e controlli

1. Il Soggetto Gestore effettua le seguenti verifiche ai fini del monitoraggio e controllo degli interventi:
- controlli di conformità formale della documentazione presentata dai Soggetti aderenti;
 - controlli amministrativo-contabili sulle spese dichiarate, sul raggiungimento dei risultati e rispetto del cronoprogramma delle attività, nonché sul rispetto della sana gestione finanziaria dell'intervento.
2. Il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di chiedere ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini del controllo che i Soggetti aderenti sono tenuti a presentare nei termini e modi indicati dall'Amministrazione.
3. Il Soggetto Gestore, inoltre, si riserva la facoltà di attivare controlli a campione in relazione



all'avanzamento delle attività e veridicità di quanto dichiarato nelle Relazioni sullo stato di avanzamento del progetto presentate dai Soggetti aderenti, nonché sul rispetto degli obblighi posti in capo ad essi e sulla regolarità amministrativa in itinere mirata alla verifica dell'effettivo svolgimento delle attività previste da cronoprogramma.

4. I Soggetti aderenti dovranno garantire la massima collaborazione in occasione di verifiche e controlli richiesti dal Soggetto Gestore, dal Servizio centrale per il PNRR, dall'Unità di Missione, dall'Unità di Audit, dalla Commissione Europea, nonché eventualmente dalle Autorità giudiziarie nazionali.
5. In presenza di irregolarità e inadempimenti si applicano le regole previste dalla normativa e disposizioni di riferimento, nonché da quanto previsto all'articolo 16 del presente Avviso.

Art. 15

Modifiche e variazioni dei progetti

1. In coerenza con gli obiettivi previsti, eventuali richieste di modifica al progetto ammesso a finanziamento dovranno:
 - a) non comportare una modifica sostanziale in relazione alla tipologia/natura del progetto e dei singoli interventi;
 - b) garantire il rispetto di finalità, obiettivi, risultati attesi valutati in sede di ammissione al finanziamento;
 - c) essere conformi alla normativa di riferimento.
2. In nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso al progetto finanziato.
3. Le richieste di modifica sono soggette a valutazione da parte del Soggetto gestore. A tal fine, le stesse dovranno pervenire preliminarmente tramite PEC all'indirizzo ic-dp@pec.cultura.gov.it, pena la revoca integrale dal finanziamento concesso, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati a titolo di anticipo.
4. Il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di chiedere al Soggetto aderente ogni eventuale chiarimento e documentazione integrativa utile ai fini della valutazione della richiesta, che dovrà essere presentata perentoriamente entro il termine comunicato.
5. L'esito della verifica sarà comunicato ai Soggetti aderenti entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla ricezione della documentazione integrativa.

Art. 16

Meccanismi sanzionatori

1. Nei casi di inadempimenti e violazioni degli obblighi posti in capo al Soggetto aderente, può essere disposta la sospensione dei pagamenti e la revoca del contributo parziale o totale.



2. Sarà predisposta la sospensione dei pagamenti e del finanziamento nei casi di sospetta violazione dei principi generali di DNSH e/o del principio del *tagging*, con previsione di revoca nel caso di accertamento della violazione.
3. La revoca parziale sarà inoltre disposta nei casi di mancata rendicontazione delle spese o dell'inammissibilità delle spese rendicontate, ancorché sostenute. Sarà in ogni caso prevista una revoca totale del contributo in caso di parziale realizzazione dell'intervento.
4. È prevista la revoca totale del contributo nei casi di gravi violazioni di leggi e regolamenti, nonché nel caso di violazione e/o inadempienza agli obblighi di cui al presente Avviso e non sanabili.
5. In caso di revoca, parziale o totale, i soggetti destinatari sono tenuti alla restituzione delle somme ricevute anche a titolo di anticipazione e non dovute per effetto della revoca, a cui saranno applicati gli interessi di mora ove ne ricorrono i presupposti.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali il cui trattamento risulterà necessario per lo svolgimento del processo di adesione ad I.PaC saranno dal Soggetto Gestore trattati nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 ed in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento medesimo, nonché del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il titolare del trattamento è il Ministero della Cultura, con sede in Roma (RM), via del Collegio Romano 27. Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati dal Ministero della Cultura, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Art. 18

Disposizioni finali e rinvio

1. Per le controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
2. La pubblicazione del presente Avviso e di tutti gli atti relativi alla relativa procedura ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme europee, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.